



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Firenze -Sezione Terza Penale-

Composta dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. <i>Dott.</i> Paola Masi | <i>Presidente rei</i> |
| 2. <i>Dott.</i> Angela Maria Fedelino | <i>Consigliere</i> |
| 3. <i>Dott.</i> Francesco Pallini | <i>Consigliere</i> |

N. 31 R.Sent.

N. 39/22 Reg. Estrad.

Sentenza

In data

20/10/2022

udita la relazione fatta all'udienza in camera di consiglio, sentiti il P.G. dott.ssa Angela Masiello e i difensori di fiducia aw. Gabriele Cresti e avv. Federica Barone Bombagli del foro di Siena, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di estradizione, avanzato dalla A.G.Russa,

OMISSIS nato a Budapest (Ungheria) il 10/10/1977 PRESENTE IMPUTATO
del delitto di "contrabbando di beni e risorse strategicamente importanti".

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 30.8.2022 l'estraddando OMISSIS, con doppia cittadinanza ungherese e statunitense, veniva arrestato in esecuzione di una richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali emessa in data 11.11.2020 dall'Autorità Giudiziaria Russa (Tribunale di Domodedovo) in quanto condannato per il delitto di "contrabbando di beni e risorse strategicamente importanti" previsto dalla parte prima dell'art. 226.1 del Codice Penale della Federazione Russa, da lui commesso il 24.12.2018, essendo stato sorpreso al controllo doganale dell'aeroporto di Domodedovo con due anelli di platino e un anello di platino con diamanti, materiali ritenuti dalla normativa russa "risorse strategicamente importanti", occultati nel bagaglio a mano e non dichiarati. In data 1.9.2022 l'arresto veniva convalidato da questa Corte, che applicava al OMISSIS la misura cautelare della custodia in carcere, e in data 2.9.2022 lo stesso veniva interrogato e, alla presenza di un interprete e dei propri legali, rendeva una ampia dichiarazione circa il fatto contestato e rifiutava la consegna all'Autorità Giudiziaria Russa, sostenendo la mancanza del requisito della "doppia incriminabilità". In data 6.9.2022, poi, la misura cautelare veniva sostituita da quella del divieto di espatrio, con ritiro dei passaporti in suo possesso, mentre una successiva richiesta di revoca di ogni misura cautelare veniva respinta in data 14.10.2022. All'udienza del 20.10.2022, fissata dopo il tempestivo invio, da parte dell'Autorità Giudiziaria Russa, della formale richiesta di estradizione con allegata la documentazione a sostegno di essa e dopo il deposito, in data 7.10.2022, della requisitoria con cui il Procuratore Generale chiedeva di non concedere l'estraddizione per la sussistenza di vari motivi ostativi specificamente indicati, l'estraddando si presentava regolarmente e, sempre assistito da un interprete di lingua inglese e dai propri legali, si opponeva all'estraddizione per i motivi ampiamente illustrati nella memoria anticipatamente depositata.

Ritiene questa Corte che non sussistano le condizioni per la consegna del OMISSIS all'autorità giudiziaria richiedente, per il mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 2 della Convenzione Europea di Parigi del 13.12.1957, sottoscritta dall'Italia e dalla Federazione Russa e tuttora in vigore, e per le ragioni ostative previste dall'art. 705 c.2 lett. c) cpp.

Il fatto per il quale l'estraddando ha riportato una condanna a quattro anni di reclusione è descritto, nella sentenza emessa il 3.3.2022 dal Tribunale di Domodedovo, divenuta definitiva il 15.3.2022, come il "contrabbando di risorse strategicamente importanti" punito dalla parte prima dell'art. 226.1 del codice penale della Federazione Russa, per avere egli oltrepassato la barriera doganale aeroportuale senza dichiarare di introdurre in quel Paese dei materiali preziosi, quali diamanti e platino lavorati in tre anelli, costituenti "risorse strategicamente importanti": l'unico reato previsto dalla legge italiana a cui tale condotta sia rapportabile è quello di contrabbando previsto dall'art. 282 DPR. n. 43/1973, che sanziona il mancato pagamento dei diritti doganali nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

Il contrabbando non aggravato, come evidenziato dal Procuratore Generale e dai difensori, all'epoca del fatto non costituiva più reato perché depenalizzato forse già dall'art. 25 DPR n. 507/1999 (che aveva depenalizzato le ipotesi non aggravate con omissione del

pagamento di diritti di confine inferiori a sette milioni di lire) e sicuramente dall'art. 1 c.1 D.Lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato tutti i reati puniti con la sola pena dell'ammenda o della multa, quale era la norma sopra indicata nella sua forma non aggravata. La circostanza, però, non è rilevante perché tale violazione è stata nuovamente criminalizzata dalla L. n. 75/2020, entrata in vigore il 30.7.2020, che ha modificato l'art. 1 c.4 D.Lgs. n. 8/2016 stabilendo che la depenalizzazione non si applica "ai reati di cui al DPR 23.1.1973 n. 43 quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad euro 10.000": la Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che *"In tema di estradizione verso l'estero, per la sussistenza del requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 13 cod. pen. è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda, il fatto per il quale la consegna è richiesta, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione."* (Cass. n. 14941 del 26.2.2018). Inoltre è noto che, per l'estradizione per reati di natura fiscale o tributaria, *"il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapposibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. Ne consegue che non assumono rilievo le soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, previste dalla legislazione italiana"* (Cass. n. 16198 del 18.2.2008 ed altre).

Ciò che rileva, però, è la necessità che la sanzione prevista in entrambi i Paesi coinvolti nella procedura di estradizione sia di natura detentiva, dal momento che l'art. 2 della Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.1957, a cui aderiscono sia l'Italia sia, dal 9.3.2000, la Federazione Russa e che regola i rapporti estradizionali tra tali Paesi, come riconosciuto anche dalla Procura Generale della Federazione Russa nella sua domanda di estradizione, stabilisce che danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena "privativa della libertà" per almeno un anno o con una pena più severa. L'estradizione può quindi essere concessa, in esecuzione della Convenzione sopra citata, solo per reati puniti, in entrambi i Paesi, con una pena a carattere detentivo.

Il DPR n. 43/1973, ad oggi, prevede invece che il contrabbando costituisca reato solo se i diritti di confine non versati superano la soglia di € 10.000 ma punisce tale condotta, come in passato, con la sola sanzione pecuniaria, cioè la "multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti". Una sanzione detentiva, cioè la reclusione, è prevista solo quando il reato di cui all'art. 282 DPR n. 43/1973 sia aggravato quanto meno dall'ammontare dei diritti di confine evasi, che deve superare i 50.000 euro per applicare anche la reclusione fino a tre anni, o i 100.000 euro per applicare la reclusione da tre a cinque anni. Nel caso di specie non sussiste alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 295 DPR n. 43/1973, come è facilmente ricavabile dal contenuto della sentenza del Tribunale di Domodedovo, la quale a sua volta esclude la sussistenza di circostanze aggravanti secondo il codice penale della Federazione Russa, e poiché il valore delle merci contrabbandate è pari, secondo detta sentenza, a 1.216.672 rubli cioè una somma che, a seconda dei tassi di cambio vigenti attualmente o vigenti alla data del 24.12.2018, non supera l'importo di € 25.000, è palesemente impossibile che i diritti di confine dovuti possano ammontare ad una somma che imponga di ritenere sussistente l'aggravante sopra citata, legata all'entità dei diritti evasi.

La consegna deve perciò essere rifiutata perché il fatto commesso, anche qualora fosse ritenuto un reato secondo la legge italiana attualmente vigente, non è punito nel nostro Paese con una pena privativa della libertà per non meno di un anno, come prescritto dall'art. 2 della Convenzione Europea di estradizione del 13.12.1957.

La consegna, peraltro, dovrebbe essere rifiutata anche per la sussistenza delle ragioni ostative previste dall'art. 705 c.2 lett. c) cpp.

L'attuale situazione politica relativa alla Federazione Russa, ed in particolare la cessazione dell'adesione di questo Paese al Consiglio d'Europa e la risoluzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di ritenere esclusa a partire dal 16.9.2022 la sua partecipazione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cessando di essere "Alta parte contraente" di detta Convenzione, espone i detenuti ad un forte rischio di trattamenti disumani e degradanti, in particolare non essendo detto Paese più tenuto a rispettare l'impegno a non fare ricorso alla tortura e a prevenirla. Le assicurazioni fornite dalla Procura Generale della Federazione Russa nella domanda di estradizione datata 9.9.2022, che il OMISSIS non sarà perseguito per motivi politici, razziali, o legati alla fede religiosa e alla nazionalità, e che non sarà torturato, trattato con violenza o in maniera disumana o umiliante, non possono perciò essere ritenute sufficienti, anche perché la situazione politica e pattizia sopra descritta rende sicuramente difficoltosi i controlli circa il rispetto di tali assicurazioni, controlli che nella citata richiesta di estradizione vengono previsti come da effettuarsi da parte di dipendenti dell'Ambasciata italiana laddove l'estradando, benché sia anche cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, non è cittadino italiano. Anche la Corte di Cassazione, con alcune sentenze recentissime, ha ritenuto rilevanti e da valutare attentamente, in tema di sussistenza di ragioni ostative alla consegna, le allegazioni difensive, presentate anche dall'odierno estradando, consistenti in "*recenti decisioni di condanna emesse dalla Corte EDU per violazioni relative a pratiche di ammanettamento sistematico e prolungato verificatesi nel territorio di ubicazione dell'istituto penitenziario di destinazione*", o in "*una dettagliata e recente inchiesta giornalistica sull'esistenza di pratiche di tortura ed atti di violenza in numerosi istituti di pena russi*" e infine negli "*esiti di una visita ispettiva effettuata in centri penitenziari russi dal Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa*" (Cass. n. 18044 del 30.3.2022).

Deve quindi concludersi che non può essere pronunciata una sentenza favorevole all'extradizione del OMISSIS verso la Federazione Russa, non essendo rispettato il requisito previsto dall'art. 2 della Convenzione Europea di Parigi del 13.12.1957, e sussistendo le condizioni ostative alla consegna previste dall'art. 705 c.2 lett. c) cpp. La consegna del soggetto all'Autorità Giudiziaria della Federazione Russa deve quindi essere negata.

La decisione nel merito rende superflua la valutazione della fondatezza delle eccezioni procedurali avanzate dall'estradando.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 705 c.1 e 2 cpp, dichiara insussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dall'Autorità Giudiziaria della Federazione Russa nei confronti di OMISSIS GERGELY nato a Budapest il 2.10.1977, con doppia cittadinanza ungherese e statunitense, non essendo il reato da lui commesso punito in Italia con una pena privativa della libertà personale, ed essendovi motivo di ritenere che lo stesso, se estradato, possa essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti.

Firenze, 20.10.2022

IL PRESIDENTE rel.
dr. Paola MASI

